

## **STATUTO**

### **FUNIVIE MOLISE S.P.A.**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAMPOBASSO CB PIAZZA G.PEPE  
13

Numero REA: CB - 122868

Codice fiscale: 01625220700

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2020 - Statuto completo .....	2
--	---

**ALLEGATO "C" ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 22670**

**STATUTO DELLA FUNIVIE MOLISE SPA**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Costituzione e Denominazione**

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, una società denominata **"Funivie Molise S.p.a."**.

**Articolo 2 - Sede**

2.1 La società ha sede legale nel comune di **Campobasso**. Essa può istituire e sopprimere, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

**Articolo 3 - Durata**

3.1 La durata della società è fissata sino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4 - Oggetto sociale**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

4.1 Lo svolgimento di tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo della montagna molisana attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti, la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo

complesso con particolare riferimento ai processi d'innovazione, la promozione di attività imprenditoriali nel settore del turismo, sportivo e dei servizi alberghieri, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio montano, dell'agricoltura e dei prodotti tipici, la salvaguardia dell'equilibrio territoriale, la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, l'assunzione di partecipazioni in società, anche unipersonali, e/o imprese aventi oggetto sociale connesso al proprio.

La società ha altresì per oggetto la costruzione e la gestione d'impianti sciistici e sportivi in genere; la realizzazione e la manutenzione di piste da sci e dei relativi impianti di risalita; l'organizzazione di manifestazioni sportive, turistiche e culturali, volte alla promozione degli sport invernali; la realizzazione e la manutenzione di strutture connesse allo svolgimento dell'attività sciistica dell'alpinismo e di quella sportiva in genere.

4.2 La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo sociale competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

4.3 Con riguardo alle operazioni finanziarie, sono espressamente escluse quelle che configurano raccolte di risparmio nei confronti del pubblico.

4.4 Potrà assumere o concedere partecipazioni in singoli affari, partecipazioni ed interessenze in altre società che esercitano attività aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

##### Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a **Euro**

**3.888.500,00**

**(tremilionioottocentottantottoseimilacinquecento virgola**

**zero zero)**, diviso in numero 38.885 azioni ordinarie del valore

nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Di

tali azioni numero 37.000 sono azioni riscattabili da parte del solo

socio Regione Molise. Dette azioni saranno cedute dalla Regione

Molise secondo la procedura di evidenza pubblica in seguito

precisata.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

5.3 Tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale saranno

intrasferibili, ad eccezione di quanto innanzi previsto per quelle

aventi la facoltà di riscatto.

5.4 In relazione alle particolari finalità perseguite dalla società,

l'attuale suddivisione in termini percentuali del capitale sociale tra

azioni riscattabili e azioni non riscattabili dovrà obbligatoriamente

essere garantita anche in occasione di aumenti e/o riduzioni,

obbligatorie e/o facoltative, del medesimo capitale sociale e non

potrà essere oggetto di modificazione statutaria.

5.5 In caso di aumento del capitale sociale, sia gratuito che a

pagamento, le azioni eventualmente spettanti o sottoscritte dal

socio detentore di azioni riscattabili avranno la stessa natura di

azioni riscattabili per cui al momento dell'esercizio del diritto di riscatto da parte della Regione Molise, detto diritto si estenderà anche alle azioni successivamente spettanti o sottoscritte e liberate dal socio detentore di azioni riscattabili.

5.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

5.7 La società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 6 - Azioni riscattabili**

6.1. Le azioni riscattabili, oltre a godere di tutti i diritti spettanti alle azioni ordinarie, attribuiscono, ai sensi dell'art.2437-sexies del codice civile, il potere di riscatto favore del titolare delle azioni medesime Regione Molise.

6.2 Le azioni riscattabili saranno collocate ed attribuite a seguito dell'avvenuto esperimento, da parte del solo socio Regione Molise, di particolare procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio che dovrà altresì garantire, per il tramite della società, lo svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale.

6.3 L'importo a base di gara sarà stabilito in misura pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società, così come risultante da una specifica relazione di stima asseverata da

giuramento, redatta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, in relazione ad un bilancio straordinario - che terrà opportunamente conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali della medesima - riferito ad una data non anteriore di oltre tre mesi a quella di indizione della gara.

6.4 Le azioni saranno riscattabili dal solo socio Regione Molise, al decorso del termine di nove anni dalla iscrizione del socio detentore delle azioni medesime nel libro soci.

6.5 Entro tale data, a seguito di dichiarazione espressa di riscatto, da assumersi previa delibera della Giunta Regionale del Molise, le azioni saranno riscattate, secondo le modalità di cui agli articoli 2437-ter e 2437-quater del codice civile, e saranno quindi reintestate al socio Regione Molise

6.6 L'ammontare del valore di liquidazione delle azioni costituirà la base d'asta per la successiva selezione del socio cui attribuire, per ulteriore nove anni, le azioni riscattabili.

6.7 Le procedure di selezione del socio si ripeteranno, pertanto, di nove anni in nove anni.

6.8 Il termine di cui al precedente punto 6.7 si ridurrà solo in conseguenza della morte del socio persona fisica o di scioglimento e messa in liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali del socio persona giuridica nel qual caso il socio Regione Molise, secondo le modalità innanzi riportate, riscatterà anzitempo le azioni e provvederà ad esperire tempestivamente

nuova procedura di gara.

#### **Articolo 7 - Domicilio dei soci**

7.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. È onere del singolo socio comunicarlo alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali.

#### **Articolo 8 - Obbligazioni e strumenti finanziari**

8.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative nei limiti previsti dalla legge. La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione. Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

8.4 La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

8.5 Per tutto quanto non previsto in materia delle obbligazioni si

richiamano espressamente le disposizioni del Libro V, Titolo V,  
Capo V, sezione VII del codice civile.

#### **Articolo 9 - Recesso**

9.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente  
previsti dalla legge.

9.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i  
criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo  
procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10 - Assemblea**

10.1 L'assemblea, regolarmente convocata e costituita,  
rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in  
conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci,  
ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

10.3 L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci e ne determina  
il compenso;
- b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- c) delibera sulla distribuzione degli utili;
- d) conferisce e revoca l'incarico di revisione;
- e) approva il bilancio di esercizio;
- f) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo statuto  
alla sua competenza.



10.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Articolo 11 - Convocazione**

11.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo richieda la legge o lo ritengano opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del codice civile, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2 L'assemblea è convocata presso la sede legale o in ogni altro luogo, purché entro i confini del territorio italiano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

11.3 L'avviso di convocazione può essere spedito con raccomandata ai soci presso gli indirizzi risultanti dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nello stesso termine, a mezzo posta elettronica.

11.4 In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

### **Articolo 12 - Intervento in assemblea e voto**

12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

12.2 Ogni azione riscattabile o non riscattabile attribuisce il diritto a un voto.

12.3 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

12.4 I soci possono intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il presidente e il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione dell'assemblea, ove la stessa si considererà tenuta.

### **Articolo 13 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea**

13.1 L'assemblea è presieduta da persona designata dall'assemblea medesima.

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

13.3 Il presidente è assistito da un segretario, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio.

13.4 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 14 - Validità delle deliberazioni**

14.1 Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 15 - Sistema di amministrazione e controllo**

15.1 La società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

#### **Articolo 16 - Organo Amministrativo**

16.1 La gestione della Società è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati dall'assemblea su designazione del solo socio detentore di azioni riscattabili, nella ipotesi che si provveda ad affidare la gestione ad un amministratore unico e, come segue, laddove venga nominato un organo collegiale:

i) quanto a due componenti, tra cui il consigliere delegato, da parte del socio detentore di azioni riscattabili;

ii) quanto ad un componente, che assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione, da parte del socio Regione Molise.

16.2 Il componente che assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione, dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile, intendendosi come "indipendente" l'amministratore non esecutivo (cioè senza deleghe operative né funzioni direttive) che:

a) non intrattenga, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbia di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

b) non sia stretto familiare di amministratori esecutivi delle società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate al precedente punto a).

16.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile.

16.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte

16.5 L'amministratore unico o i componenti del consiglio di

amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dell'organo amministrativo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la durata della carica conferita.

16.6 Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio s'intende cessato a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati.

16.7 Il consiglio di amministrazione nomina il presidente in ogni caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea.

**Articolo 17 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, presso la sede legale o altrove, purché nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il presidente lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti.

17.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del consiglio e del collegio sindacale almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di

urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

17.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il presidente e il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

17.5 Devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri al consigliere delegato;
- il conferimento di particolari incarichi a uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

17.6 I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o delle determinazioni dell'amministratore unico sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da tutti gli amministratori o dall'amministratore unico.

### **Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo**

18.1 All'organo amministrativo spetta la gestione dell'impresa. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

### **Articolo 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dai singoli consiglieri, e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;

b) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

### **Articolo 20 - Consigliere delegato**

20.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla nomina, deve delegare ad un consigliere delegato, scelto tra i componenti nominati dall'assemblea su designazione del socio detentore di azioni riscattabili, il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi di legge e di statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale.

20.2 Per l'esercizio dei poteri delegati, al consigliere delegato spetta la legale rappresentanza della società.

20.3 Non possono formare oggetto di delega da parte del consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, e 2506 bis del codice civile.

20.4 La remunerazione del consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere obbligatorio del collegio sindacale.

#### **Articolo 21 - Rappresentanza e firma sociale**

21.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore unico e, in caso di nomina, al consigliere delegato.

21.2 Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, possono rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della società medesima.

#### **Articolo 22 - Direttore generale**

22.1 L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, in quest'ultimo caso su proposta del consigliere delegato, può nominare un Direttore generale determinandone mansioni, poteri e retribuzioni.



### **Articolo 23 - Collegio Sindacale**

23.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale effettua il controllo contabile solo nel caso in cui la società non utilizzi un revisore o una società di revisione per tale tipo di controllo, ovvero, la società non ricorra al mercato del capitale di rischio, nel qual caso il presente statuto si dovrà adeguare alla normativa vigente.

23.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, ne nomina il presidente, che dovrà essere designato unicamente dal socio Regione Molise, e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

23.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

23.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO - UTILI**

#### **Articolo 24 - Bilancio e utili**

24.1 L'esercizio sociale si chiude al **31 (trentuno) ottobre di ogni anno.**

24.2 L'organo amministrativo redige il progetto bilancio di esercizio osservate le norme di legge.

24.3 L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e l'eventuale quota non disponibile, in ossequio a norme di legge, viene ripartito secondo le deliberazioni dell'assemblea.

24.4 I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e versati alla riserva straordinaria.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLO CONTABILE - SCIoglimento -**

#### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

#### **Articolo 25 - Controllo Contabile**

25.1 Il controllo contabile, quando non è affidato dall'assemblea al collegio sindacale nei casi ammessi dalla legge, è esercitato da una società di revisione o da un revisore persona fisica aventi i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge.

#### **Articolo 26 - Scioglimento**

26.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2 La società si scioglierà, inoltre, a norma dell'art.2484 n.7) del codice civile, qualora per una qualsiasi ragione, venga meno l'attuale suddivisione in termini percentuali del capitale sociale tra azioni riscattabili e azioni non riscattabili.

26.3 L'assemblea straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

**Articolo 27 - Rinvio alle norme di legge**

27.1 Per tutto quanto non disposto dallo statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Carmine Franco D'ABATE, Pasquale DI RICCO, Nicola PAVONE, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-  
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMI  
1,2 E 3 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE,  
CHE SI RILASCI A PER GLI USI CONSENTITI. CAMPOBASSO LI' 03  
MARZO 2020

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-  
DIANTE M.U.I.